



L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTA** la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., applicabile nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 36 co. 2 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., in quanto compatibile, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024, con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della delibazione di G.R n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 D.R.A. al dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva (UE) 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante “Norme in materia

| | |
|--------------|--|
| | ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.; |
| VISTO | il decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED)”; |
| VISTO | il decreto legislativo 15/11/2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”; |
| VISTO | il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.; |
| VISTA | la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l'art. 1 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti S.I.C. e Z.P.S.”; |
| VISTO | il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”; |
| VISTA | la legge regionale 14/05/2009, n. 6 e in particolare l'art. 60 “Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”; |
| VISTO | il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303”; |
| VISTO | il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”; |
| VISTO | il D.D.G. n. 960 del 12/09/2022 di approvazione della modulistica per la presentazione delle istanze per la valutazione ambientale dei progetti; |
| VISTA | la Decisione di Esecuzione (UE) 2013/163/UE del 26/03/2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali; |
| VISTA | la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 del 12/11/2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento di rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali; |
| VISTA | la nota del MATTM, prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”; |
| VISTA | la nota prot. n. 12422/GAB del 17/07/2015 del MATTM con la quale sono stati resi noti gli “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; |
| VISTA | la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA”; |
| VISTA | la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46”; |
| VISTO | il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152” |
| VISTO | il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006; |
| VISTO | l'Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli “Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l'attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46”; |
| VISTA | la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante “Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46”; |
| VISTA | la Circolare regionale del 23/10/2015 n.9 della Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia; |

| | |
|--------------|--|
| VISTO | il D.M. n. 22 del 14/02/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare <i>“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”</i> ; |
| VISTO | il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 <i>“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”</i> ; |
| VISTA | la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; |
| VISTO | il decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 di <i>“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”</i> ; |
| VISTO | la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del <i>“Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia”</i> elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE; |
| VISTO | l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione: |
| | a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm ³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h); |
| | b) per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm ³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h); |
| VISTA | la legge regionale n. 27 del 15/05/1986 <i>“Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”</i> ; |
| VISTA | la legge 26/10/1995, n. 447 <i>“Legge quadro sull'inquinamento acustico”</i> ; |
| VISTO | il decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante <i>“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”</i> ; |
| VISTA | la legge 22/05/2015, n. 68 <i>“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”</i> ; |
| VISTO | il decreto legislativo 26/06/2015, n. 105 recante <i>“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”</i> ; |
| VISTA | la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 <i>“Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”</i> , con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale; |
| VISTA | la deliberazione della G.R. n. 48 del 26/02/2015 <i>“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”</i> come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 307 del 20/07/2020, con le quali: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • questo Assessorato Regionale è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale preposta all'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.A.S., V.I.A., P.A.U.R. e A.I.A. (in questo caso fatta eccezione per le istruttorie di cui all'art. 1 co. 6 della legge regionale n. 3/2013) di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., rimanendo in capo al D.R.A. i propedeutici adempimenti istruttori di natura gestionale; • il D.R.A. è stato individuato quale Autorità Competente al rilascio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a V.A.S. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di screening V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.; |
| VISTA | la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 <i>“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”</i> come modificato in ultimo dall'art. 22 comma 1 della legge regionale 10/08/2022, n.16; |
| VISTA | la deliberazione della G.R. n. 189 del 21/07/2015 <i>“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”</i> , con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015; |
| VISTO | il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della G.R. |

- n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 388/GAB del 16/12/2024;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 282/Gab 09/08/2023 di nomina del Prof. Avv. Gaetano Armao di Commissario della C.T.S. prevista dalla legge regionale 7/05/2015, n. 9 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 “Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 579 del 13/12/2022 recante: “ Commissione Tecnica Specialistica di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Avviso pubblico volto all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti. Atto di indirizzo volto alla riforma del predetto Organismo”;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 70 del 10/02/2023, recante “Commissione Tecnica Specialistica di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificate della C.T.S. in ordine all'articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l'individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n.1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell'ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 53/Gab del 21/02/2023 che ha introdotto i nuovi requisiti di ammissione per l'individuazione dei componenti della C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023 in vigore a decorrere dal 01/08/2023 con il quale si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 oggi abrogato;
- VISTA** la legge regionale 08/04/2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 12/03/2021 “Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia”;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 3 del 21/11/2024 del Commissario Straordinario per la Valorizzazione Energetica e la Gestione del ciclo dei Rifiuti nella Regione Siciliana, “Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)”;
- VISTO** il D.D.G. n. 315 del 05/06/2012, così come rettificato dal D.D.G. n. 442 del 27/05/2015, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata “Cementeria di Ragusa” ubicata in Cda Tabuna nel Comune di Ragusa - Categoria di attività IPPC 3.1 lettera a) dell' allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - gestore IPPC Società Colacem S.p.A. (p.iva. 01157050541), con sede legale in via della Vittorina, n. 60 - Gubbio (PG), volturata alla Ragusa Cementi S.p.A. con D.A. n.5/GAB del 21/01/2020;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 80479 del 11/12/2019 con cui il Servizio 1 – D.R.A. ha comunicato alla società Ragusa Cementi S.p.A., alla luce dell'adozione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018, l'avvio del procedimento di riesame parziale dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4 lettera d) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'adeguamento dell'installazione IPPC alle misure previste per gli impianti industriali;
- VISTA** la nota del 09/03/2020 (prot. D.R.A. n. n. 16171 del 18/03/2020), con la quale l'ing. Nunzio Tumino procuratore della società Ragusa Cementi S.p.A., (nel seguito “proponente/gestore”), ha presentato al Servizio 1 D.R.A., tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (<https://sivvi.region.sicilia.it/enti> - Cod. Istanza 89), istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale e di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il “Progetto di realizzazione dell'impianto di ricevimento, stoccaggio e alimentazione ed all'esercizio dell'attività di coincenerimento di combustibile solido secondario avente codice CER 191210 e/o dell'utilizzo di combustibile solido secondario di cui al D.M. 22/13 nella linea di cottura del clinker da cemento della

| | |
|-------------------|--|
| | installazione IPPC “Cementeria di Ragusa” ubicata in contrada Tabuna nel Comune di Ragusa” (nel seguito “progetto”), allegando gli elaborati di progetto e la documentazione amministrativa di rito; |
| VISTA | la nota prot. n. 33_2020/NT/mr del 10/03/2020 (prot. D.R.A. n. 16128 del 18/03/2020) con cui il gestore ha comunicato che la documentazione trasmessa in uno all’istanza di PAUR ricomprende anche quella richiesta con nota prot. D.R.A. n. 80479 del 11/12/2019 per il riesame parziale dell’A.I.A.; |
| VISTA | la nota prot. D.R.A. n. 23787 del 05/05/2020 con cui il Servizio 1 D.R.A. ha comunicato a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessate: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la procedibilità dell’istanza di V.I.A. unificata con l’A.I.A.; ✓ la pubblicazione della documentazione, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, (rif. https://si-vvi.region.sicilia.it/ codice procedura 799) assegnando, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, 30 giorni per la verifica della completezza e adeguatezza documentale; ✓ la pubblicazione, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, dell’avviso redatto dal proponente, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera e) del suddetto decreto legislativo, trascorso tale periodo, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse; ✓ l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 7/2019 (artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990), nell’ambito del quale viene ricompreso anche il procedimento di riesame parziale dell’A.I.A. per l’adeguamento al Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4 lettera d) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., avviato con nota prot. D.R.A. n. 80479 del 11/12/2019; ✓ la trasmissione a C.T.S. dell’istanza e della documentazione tramite pubblicazione sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato, (rif. https://si-vvi.region.sicilia.it/ codice procedura 799); |
| VISTI | gli esiti della fase di consultazione pubblica ex art. 27-bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nel corso della quale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato; |
| VISTO | il parere istruttorio intermedio (P.I.I.) di C.T.S. n. 10/2021 reso nella seduta del 24/02/2021, trasmesso con nota prot. D.R.A. n. 12223 del 01/03/2021 e inoltrato al gestore dal Servizio 1 – D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 13049 del 03/03/2021 recante richiesta di presentare, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la documentazione integrativa e gli approfondimenti di cui al soparichiamato P.I.I.; |
| VISTA | la Sentenza n. 2328/2021 del 26/07/2021, trasmessa dall’Avvocatura dello Stato di Palermo con nota prot. n. 70514 del 28/07/2021, con cui il TAR Sicilia sez. Palermo ha accolto il ricorso n. 2147/2018 R.G. annullando le misure del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria per gli impianti industriali; |
| VISTA | la nota prot. n. 45_2021 del 19/03/2021 (prot. D.R.A. n. 17224 del 22/03/2021) con cui, a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti alle criticità contenute nel P.I.I. n. 24 del 24/02/2021, il Proponente ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo massimo di 180 giorni; |
| VISTA | la nota prot. n. 29017 del 07/05/2021 con cui il Servizio 1 D.R.A., viste le motivazioni riportate nella nota soparichiamata, ha concesso, ai sensi dell’art. 27-bis comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo massimo di 180 giorni; |
| VISTA | la nota del 21/09/2021 (prot. D.R.A. n. 63879 del 22/09/2021) con cui il proponente, in riscontro a quanto richiesto dalla C.T.S. nel P.I.I. n. 10/2021 e della nota prot. D.R.A. n. 13049 del 03/03/2021 del Servizio 1- D.R.A. ha trasmesso documentazione integrativa e contestualmente ha richiesto l’attivazione della procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale integrata con la Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., integrando gli oneri istruttori dovuti per la procedura V.Inc.A., l’avviso al pubblico e la relazione d’incidenza ambientale; |
| VISTA | la nota prot. n. 128-2021 del 17/09/2021 (prot. D.R.A. n. 63227 del 20/09/2021) con cui il proponente ha richiesto al Servizio 3 D.R.A. il parere preventivo, ai sensi dell’art. 2 del DA 30/03/2007, ai fini della Valutazione d’Incidenza; |
| VISTI | gli esiti della nuova fase di consultazione pubblica ex art. 27-bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. avviata, a seguito dell’istanza di Valutazione di Incidenza, dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 64104 del 22/09/2021 nel corso della quale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato; |
| VISTA | la nota prot. D.R.A. n. 73618 del 28/10/2021 del Servizio 1 D.R.A. recante indizione e convocazione, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., della conferenza di servizi ex art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nel seguito “CdS”); |
| RICHIAMATI | integralmente i verbali delle riunioni istruttorie della CdS ex art. 27-bis co. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype il 18/11/2021, il 17/12/2021 e il 18/02/2022, all’esito delle quali si è conclusa la fase di acquisizione dei pareri ai fini della V.I.A. integrata con la V.INC.A. e unificata con l’A.I.A. nell’ambito delle quali sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla osta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ attestazione di conformità del progetto alla vigente normativa antincendio di cui al D.P.R. 151/2011 |

- ✓ del Comando Prov.le dei VV.F. di Ragusa resa con nota prot. 8406 del 29/10/2020;
 - ✓ parere favorevole con condizioni reso dal Libero Consorzio Comunale (LCC) di Ragusa con nota prot. n. 219 del 15/12/2021 (prot. D.R.A. n. 84280 del 15/12/2021);
 - ✓ parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa con nota prot. n.12580 del 17/12/2021 (prot. D.R.A. n. 84980 del 17/12/2021);
 - ✓ parere favorevole di massima reso dal rappresentante dell'ASP nel corso della conferenza del 17/12/2021;
 - ✓ approvazione del “Piano di Monitoraggio Ambientale rev. 01 del 15/12/2021” da parte di ARPA Sicilia con nota prot. n. 7316 del 11/02/2022 (prot. D.R.A. n. 8507 del 11/02/2022) a condizione che il proponente recepisca il contenuto della stessa in fase di progettazione esecutiva;
 - ✓ posizione favorevole al rilascio dell'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 espresso dalla Struttura Territoriale dell'Ambiente di SR/RG del D.R.A., allora competente in materia, con nota prot. n. 9820 del 17/02/2022, con riserva di trasmettere il parere endoprocedimentale contenente limiti e prescrizioni;
 - ✓ parere preventivo, ai sensi del D.A. 30/03/2007, sulla valutazione di incidenza reso dal Servizio 3 D.R.A. con nota prot. n. 10070 del 18/02/2022;
- VISTA** la nota prot. n. 36_2022 NT/gc del 02/03/2022 (prot. D.R.A. n. 13078 del 03/03/2022) con cui la società Ragusa Cementi S.p.A. ha comunicato, ai sensi art. 29-novies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, la demolizione di una porzione del capannone di stoccaggio del clinker presso l'installazione IPPC *de qua*, richiedendo inoltre lo stralcio di tale attività dall'intervento più ampio oggetto del PAUR, riscontrata dal Servizio 1-D.R.A. con nota prot. n. 32919 del 09/05/2022;
- VISTO** il parere endoprocedimentale favorevole per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. recante valori limite e prescrizioni reso con nota prot. D.R.A. n. 52668 del 13/07/2022 dal Servizio 1 D.R.A., a cui, con D.P.Reg. n. 9/2022, sono state trasferite le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con decorrenza dal 16/06/2022;
- VISTA** la nota prot. n. 89 del 28/07/2022, acquisita al prot. D.R.A. al n. 57520 del 30/07/2022, recante osservazioni dalla società Ragusa Cementi S.p.A. in riscontro al parere per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera inoltrata a C.T.S. con nota prot. D.R.A. al n. 62993 del 29/08/2022;
- VISTA** la nota prot. n. 114-2023 NT-mr del 02/10/2023 (prot. D.R.A. n. 72428 del 03/10/2023) con cui il gestore ha richiesto che l'istanza di VIA unificata con la richiesta di modifica sostanziale dell'AIA, nell'ambito del PAUR, sia da considerarsi anche ai fini del rispetto del termine e degli adempimenti di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b) e comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 678/2023 del 22/12/2023, restituito dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 889 del 08/01/2024 per le motivazioni ivi contenute;
- VISTO** il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 205/2024 del 18/04/2024, restituito dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 32170 del 13/05/2024 per le motivazioni ivi contenute;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 428/2024 del 28/06/2024 approvato nella seduta di prosecuzione il 01/07/2024, composto da n. 104 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta riunione e trasmesso al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 50434 del 10/07/2024 recante “parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale, alla relativa Valutazione di Incidenza Ambientale e alla modifica dell'AIA ai sensi dell'art. 29-novies del progetto *de quo* e al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA.”;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 57704 del 07/08/2024, come modificata con nota prot. D.R.A. n. 68763 del 02/10/2024 e nota prot. D.R.A. n. 70653 del 10/10/2024, di convocazione della CdS con contestuale richiesta di produrre il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato alle condizioni di esercizio e ai valori limite prescritti dalla Commissione Tecnica nel P.I.C. C.T.S. n. 428/2024 del 28/06/2024, a meno della misura di contenimento delle emissioni diffuse provenienti dall'area di stoccaggio del pet-coke (carbonile) per la quale il Servizio 1 D.R.A. ha ritenuto di applicare la più restrittiva prescrizione impartita nel parere nota prot. D.R.A. n. 52668 del 13/07/2022 (prescrizione 11) invece della prescrizione del soprarichiamato P.I.C. n. 428/2024 (prescrizione n. 20);
- VISTA** la nota del 03/09/2024 (prot. D.R.A. 61991 del 03/09/2024), integrata con nota del 02/10/2024 (prot. D.R.A. n. 68670 del 02/10/2024), della società Ragusa Cementi S.p.A. di trasmissione del PMeC aggiornato alle condizioni del P.I.C. n. 428/2024 in riscontro alla nota prot. D.R.A. n. 57704 del 07/08/2024 del Sevizio 1 D.R.A.;
- RICHIAMATO** il verbale della riunione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27-bis co. 7 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. tenutesi il 17/10/2024 nell'ambito della quale:
 - ✓ è stata acquisita la nota prot. n. 9418 del 12/09/2024, con cui il Comando Prov.le dei VV.F. di Ragusa ha attestato che il CPI attualmente rilasciato alla RAGUSA CEMENTI S.p.A. risulta in corso di validità;
 - ✓ il rappresentante del Servizio 6 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (D.R.A.R.) ha richiesto chiarimenti/documentazione integrativa in relazione alle attività di gestione rifiuti per le quali società Ragusa Cementi S.p.A. ha richiesto la modifica dell'A.I.A.;
 - ✓ il rappresentante del Comune di Ragusa ha dichiarato che:

- per gli interventi previsti in progetto, è stato rilasciato il permesso a costruire in data 20/12/2023 (pratica URBIX 14610/2023) pubblicato sull'Albo pretorio dal 21/12/2023 al 05/01/2024 senza opposizione e ha consegnato il suddetto provvedimento che è stato acquisito agli atti della conferenza;
- dal punto di vista di rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 07/03/2023 è stato approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica che impone per l'area interessata dall'intervento un livello acustico non superiore a 70 dB che deve essere assunto quale riferimento;
- ✓ il rappresentante di ARPA Sicilia ha consegnato agli atti della conferenza la nota prot. n. 56649 del 17/10/2024 con cui è stato espresso parere favorevole sulla Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev. 2 del 01/10/2024 e condivisone del contenuti del Manuale SME Ed. 1 Rev. 00 del 15/06/2022, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
- ✓ il gestore ha rappresentato che nel P.I.C. sono contenuti alcuni refusi e ha richiesto la possibilità di potere utilizzare la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria prevista per i monitoraggi del PMA anche per i monitoraggi della qualità dell'aria stabiliti dal punto 45 del P.I.C. della C.T.S. n. 428/2024, richiesta assentita dal rappresentante di ARPA Sicilia;
- ✓ il presidente, preso atto di quanto richiesto dal D.R.A.R. e da ARPA Sicilia e di quanto dichiarato dalla società Ragusa Cementi, ha concesso la sospensione della conferenza per produrre la documentazione richiesta dal D.R.A.R. e la revisione del PMC;

VISTA la nota del 31/10/2024 (prot. D.R.A. 76827 del 31/10/2024) con cui la società Ragusa Cementi S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa in riscontro alle richieste del D.R.A.R. formulate nella CdS del 17/10/2024;

VISTA la nota del 06/11/2024 (prot. D.R.A. 77818 del 06/11/2024) della società Ragusa Cementi S.p.A. di trasmissione del P.M.A. rev.02 del 04/11/2024;

VISTA la nota del 08/11/2024 (prot. D.R.A. 78606 del 08/11/2024) e successiva nota del 21/11/2024 (prot. D.R.A. 82004 del 21/11/2024) della società Ragusa Cementi S.p.A. di trasmissione del PMC rev. 03 con allegati in riscontro alle osservazioni di ARPA Sicilia di cui alla nota prot. n.56649 del 17/10/2024;

RICHIAMATO il verbale della riunione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27-bis co. 7 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. tenutesi il del 04/12/2024 nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

- ✓ nota prot. n. 65263/2024 (prot. D.R.A. n. 83814 del 28/11/2024) con cui ARPA Sicilia ha approvato la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 3 del 07/11/2024;
- ✓ parere favorevole con condizioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con condizioni reso dal rappresentante del Servizio 6 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a condizioni con dichiarazione di successiva trasmissione del provvedimento espresso;

VISTA la nota prot. 51690 del 12/12/2024 (prot. D.R.A. n. 87474 del 13/12/2024) del Servizio 6 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di conferma del parere favorevole reso nel corso della CdS del 04/12/2024 con le relative condizioni;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 9713 del 19/02/2025 del Servizio 1 D.R.A. recante richiesta a C.T.S. di valutare la coerenza del progetto con il Piano di gestione rifiuti urbani adottato con Ordinanza del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana n. 3 del 21/11/2024;

VISTO il parere n. 53/2025 reso da C.T.S. nella seduta plenaria del 07/03/2025 in riscontro alla nota soprarchiamata, restituito dal Servizio 1 con nota prot. D.R.A. n. 15836 del 17/03/2025 per le motivazioni ivi contenute;

ACQUISITO il parere n. 70/2025 approvato nella seduta del 21/03/2025, composto da n. 11 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta riunione e trasmesso al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 17868 del 25/03/2025 recante modifica della prescrizione n. 6 del P.I.C. n. 428 del 28/06/2024;

PRESO ATTO che con la soprarchiamata nota prot. n. 65263/2024 (prot. D.R.A. n. 83814 del 28/11/2024) ARPA Sicilia ha trasmessa copia vidimata del Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 3 del 07/11/2024 con allegati i seguenti elaborati:

- ✓ Proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 3 del 07/11/2024
- ✓ Allegato 3B Planimetria punti di emissione in atmosfera Rev. 01 del 21/11/2024
- ✓ Allegato 3C Planimetria dello stabilimento (Rete idrica e scarichi) Rev. 00 del 31/10/2019
- ✓ Allegato 3D Planimetria dello stabilimento (Rumore) Rev. 00 del 31/10/2019
- ✓ Allegato 3E Planimetria dello stabilimento (Stoccaggio materie prime, prodotti finiti e rifiuti) Rev. 02 del 30/10/2024 .

che, per quanto concerne il "Manuale di gestione del Sistema di monitoraggio in continuo SME", nella suddetta nota ARPA Sicilia ha richiesto una revisione dello stesso secondo quanto richiesto nella nota prot. n. n. 56649 del 17/10/2024 prima della messa in esercizio degli impianti alle nuove condizioni che saranno stabilite nel provvedimento di autorizzazione;

PRESO ATTO che per l'installazione in parola si applicano le BAT Conclusions di cui alla Decisione della Commissione Europea del 26 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 09/04/2013, mentre non sono applicabili quelle relative agli impianti di incenerimento di cui alla Decisione di esecuzione

2019/2010 del 12/11/2019 in quanto lo scopo principale dell'installazione IPPC in parola è la produzione di prodotti materiali;

PRESO ATTO altresì che l'azienda risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 (n. certificato ICMQ08131A) a far data dal 05/09/2008 con validità fino a 30/11/2025;

PRESO ATTO dell'esito della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata dal gestore che ha esaminato i processi produttivi svolti presso l'installazione IPPC in esame e ha effettuato una valutazione sul rischio di contaminazione dalle sostanze e miscele utilizzate in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche e caratteristiche geo-idrogeologiche del sito a scala locale, concludendo che la gestione delle sostanze/miscele pericolose ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008 aventi le indicazioni di pericolo di cui alle classi della tabella dell'allegato 1 al D.M. 95/2019, per le quali è stato verificato il superamento del valore soglia della tabella all'allegato 1 del D.M. 95/2019, non comporta la possibilità di contatto delle stesse con il suolo e con le acque sotterranee, pertanto per la cementeria Ragusa Cementi S.p.A. di Ragusa non sussiste l'obbligo di presentazione all'Autorità Competente della relazione di riferimento di cui alla lettera v-bis del comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 136_2024 NT/gc del 06/12/2024 (prot. D.R.A. n. 86357 del 09/12/2024) e successiva nota prot. n. 140_2024 NT/rm del 17/12/2024 (prot. D.R.A. n. 88474 del 17/12/2024), con la quale il gestore, in riscontro a quanto richiesto dal Servizio 1 D.R.A. a conclusione della conferenza di servizi decisoria del 04/12/2024, ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento:

- ✓ copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa di cui ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii., versata tramite PagoPA;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall'art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;
- ✓ copia iscrizione alla White list;
- ✓ dichiarazione di *non coniugio*, di cui al PATC 2022/2024 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attestante che "a carico della Ditta non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, né situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e, all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo";

VISTA la nota prot. 462 del 08/01/2025 (prot. D.R.A. n. 970 del 09/01/2025) con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso il Patto di Integrità sottoscritto tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, rappresentata dal Dirigente generale e la società Ragusa Cementi S.p.A.;

CONSIDERATO che società Ragusa Cementi S.p.A. è iscritta nella *white list* delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 presso la Prefettura UTG di Perugia, che in data 09/08/2024 ha manifestato l'interesse a permanere nella suddetta white list a seguito della scadenza temporale del 20/09/2024 e che dal sito della Prefettura tale iscrizione risulta in aggiornamento;

VISTA la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76 prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003, tramite il portale PagoPA;

PRESO ATTO dei refusi presenti nel P.I.C. n. 428/2024 segnalati dal gestore nel corso della CdS del 17/10/2024;

RITENUTO per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 25 del D.Lgs. 152/2006 integrato con la Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 per il per il "Progetto di realizzazione dell'impianto di ricevimento, stoccaggio e alimentazione ed all'esercizio dell'attività di coincenerimento di combustibile solido secondario avente codice CER 191210 e/o dell'utilizzo di combustibile solido secondario di cui al D.M. 22/13 nella linea di cottura del clinker da cemento" e di riesame con valenza di rinnovo, comprensivo di modifica sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.G. n. 315 del 05/06/2012, così come rettificato dal D.D.G. n. 442 del 27/05/2015 e volturata DA n.5/GAB del 21/01/2020 per l'esercizio dell'installazione IPPC "Cementeria di Ragusa" ubicata in contrada Tabuna nel Comune di Ragusa - per la categoria di attività IPPC 3.1) e 5.2) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - come descritta nella documentazione pubblicata sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.region.sicilia.it> - Codice Procedura 799);

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Articolo 1

Si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e parere

favorevole di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, alle condizioni ambientali fissate al successivo art. 3, per il "Progetto di realizzazione dell'impianto di ricevimento, stoccaggio e alimentazione ed all'esercizio dell'attività di coincenerimento di combustibile solido secondario avente codice CER 191210 e/o dell'utilizzo di combustibile solido secondario di cui al D.M. 22/13 nella linea di cottura del clinker da cemento" e si rilascia, ai sensi dell'art. 29-sexies e con gli effetti dell'art.29-octies, comma 3 lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza di rinnovo, comprensivo di modifica sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 4, dell'installazione IPPC "Cementeria di Ragusa" ubicata in contrada Tabuna nel Comune di Ragusa — foglio di mappa n. 99 particella 108, foglio di mappa n. 101 particella 264, foglio di mappa n.121 particella 72, foglio di mappa n.122 particella 102, 122, 104, 129 e foglio di mappa n. 123 particella 4 e 39 del Comune di Ragusa - Categorie di attività IPPC di cui al punto 3.1) e 5.2) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. — proponente/gestore Società Ragusa Cementi S.p.A. (P.Iva n. 03634220549) con sede legale nel Comune di Gubbio (PG) in via della Vittorina n. 60.

Il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX del suddetto decreto legislativo ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Autorizzazione allo scarico di cui al capo II del Titolo IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale n.27/1986;

Inoltre, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la comunicazione di cui all'art. 216 del medesimo decreto.

Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) n. 428/2024 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale approvato nella riunione plenaria del 01/07/2024, composto da n. 104 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta seduta, nel quale sono contenute le motivazioni e su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1.

Articolo 3

Condizioni ambientali VIA

Il proponente è onerato al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere istruttorio conclusivo n. 428/2024 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, di seguito riportate:

| Condizione Ambientale n. 1 | |
|-------------------------------------|---|
| Macrofase | <i>Ante operam</i> |
| Fase | Fase di progettazione esecutiva |
| Ambito di applicazione | Rifiuti da C&D |
| Oggetto della prescrizione | Eventuali rifiuti inerti derivanti da demolizioni andranno prioritariamente avviati a recupero in conformità con la gerarchia dei rifiuti e i principi di economia circolare. |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | Progettazione esecutiva |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Enti coinvolti | ARPA SICILIA |

| Condizione Ambientale n. 2 | |
|-------------------------------------|--|
| Macrofase | <i>Ante operam- corso operam - post - operam</i> |
| Fase | Fase di progettazione esecutiva- in fase di cantiere- fase di esercizio |
| Ambito di applicazione | Monitoraggio Ambientale (aria, suolo e rumore) |
| Oggetto della prescrizione | Il Piano di Monitoraggio Ambientale per le componenti aria, suolo e rumore dovrà essere conformato al parere ARPA SICILIA di cui alla nota prot. n. 7316 del 11/02/2022 (prot. D.R.A. n. 8507 del 11/02/2022). |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | Fase di progettazione esecutiva- in fase di cantiere- in fase di esercizio |
| Ente vigilante | ARPA SICILIA |
| Enti coinvolti | |

| Condizione Ambientale n. 3 | |
|----------------------------|--|
| Macrofase | <i>Ante operam - corso operam - post operam</i> |
| Fase | Fase di progettazione esecutiva- in fase di cantiere- fase di esercizio |
| Ambito di applicazione | Monitoraggio Ambientale (aria, suolo e rumore) |
| Oggetto della prescrizione | Prima dell'avvio delle attività relative all'utilizzo dei CSS-Rifiuto e CSS-Combustibile |

| Condizione Ambientale n. 3 | |
|-------------------------------------|---|
| | dovranno essere definite in accordo con Arpa Sicilia le modalità, frequenze del monitoraggio ambientale per le componenti aria e rumore al fine di valutare l'effettivo impatto che produrrà il maggiore traffico indotto sulla componente aria e rumore. |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | Fase di progettazione esecutiva- in fase di cantiere- in fase di esercizio |
| Ente vigilante | ARPA SICILIA |
| Enti coinvolti | |

| Condizione Ambientale n. 4 | |
|-------------------------------------|--|
| Macrofase | <i>Corso operam</i> |
| Fase | Fase di cantiere |
| Ambito di applicazione | Mitigazioni – Emissioni in atmosfera |
| Oggetto della prescrizione | <p>Al fine di contenere le emissioni di polveri in atmosfera, oltre alle misure di mitigazione previste, dovranno essere attuate azioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare il transito a velocità ridotta dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto; • il ricoprimento con teli impermeabili ben ancorati del materiale pulverulento trasportato o eventualmente depositato. <p>Per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere adottate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza anche attraverso misure dell'opacità dei fumi; • uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi il più possibile con motori elettrici alimentati dalla rete esistente. |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | Fase di cantiere |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Enti coinvolti | ARPA SICILIA |

| Condizione Ambientale n. 5 | |
|-------------------------------------|---|
| Macrofase | <i>Ante operam – Corso operam – Post operam</i> |
| Fase | Fase di progettazione esecutiva – Fase di cantiere |
| Ambito di applicazione | Ambiente idrico |
| Oggetto della prescrizione | L'allestimento del cantiere, l'esecuzione degli interventi e lo smantellamento del cantiere dovranno essere eseguiti adottando soluzioni tali ridurre al minimo, in termini quantitativi e temporali, l'intorbidimento delle eventuali acque. |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | Fase di progettazione esecutiva- in fase di cantiere |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Enti coinvolti | ARPA SICILIA |

| Condizione Ambientale n. 6 | |
|-------------------------------------|--|
| Macrofase | <i>Corso operam</i> |
| Fase | Fase di cantiere |
| Ambito di applicazione | Suolo – Sottosuolo – Ambiente idrico |
| Oggetto della prescrizione | Il ricovero dei mezzi di cantiere e il deposito, anche se temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti, ecc.) potrà aver luogo solo ed esclusivamente in apposite aree impermeabilizzate. |
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | Fase di cantiere |
| Ente vigilante | ARPA SICILIA |
| Enti coinvolti | |

| Condizione Ambientale n. 7 | |
|-----------------------------------|---|
| Macrofase | <i>Post operam</i> |
| Fase | Fase di dismissione |
| Ambito di applicazione | Ripristino stato dei luoghi |
| Oggetto della prescrizione | Il Proponente, al termine dei lavori, dovrà produrre adeguato report fotografico da cui si evinca, tra l'altro, il completo rispristino delle aree di cantiere. |

| Condizione Ambientale n. 7 | |
|--|---|
| Termine avvio Verifica Ottemperanza | Fase di dismissione del cantiere |
| Ente vigilante | Autorità Ambientale della Regione Siciliana |
| Enti coinvolti | |

Articolo 4 **Prescrizioni e valori limite AIA**

L'esercizio dell'impianto, stante il suo ciclo produttivo, le relative tecniche di trattamento degli inquinanti e lo stato dell'ambiente in cui è condotto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE) per gli inquinanti di seguito riportati :

Sistema di gestione

1. Il gestore dovrà aggiornare periodicamente il sistema di gestione ambientale (SGA) UNI EN ISO 14001:2015, al fine di traghuardare continui miglioramenti delle performance ambientali dell'impianto. Il gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
2. Il gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.

Capacità autorizzata (attività IPPC)

3. Categoria IPPC 3.1.a dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: la capacità massima di produzione autorizzata è pari a 750.000 ton/anno di clinker e 1.000.000 ton/anno di cemento.
4. Categoria IPPC 5.2 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.): sono autorizzate le attività di messa in riserva e recupero energetico (coincenerimento) di combustibile solido secondario (EER 191210) identificate nell'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come operazioni:
 - a. R1 (recupero energetico) per potenzialità massima annua di 50.000 ton/anno e giornaliera di 150 ton/giorno;
 - b. R13 (messa in riserva) per potenzialità massima di 50.000 ton/anno e quantità massima di stoccaggio istantaneo pari a 1500 t.

Capacità autorizzata (attività non IPPC)

5. Sono autorizzate le attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi nel processo produttivo (operazioni R13 ed R5 di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) per una capacità annua complessiva di 198.620 ton/anno e quantità massima di stoccaggio istantaneo pari a 1.835 ton per le tipologie di rifiuti riportate nella tabella che segue:

| Descrizione tipologia ai sensi dell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. | Codice EER (Parte Quarta, D.Lgs.152/06 Allegato D) | Quantità autorizzata per attività di recupero R13 e R5 (ton/anno) |
|---|---|--|
| 4.1 – Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie della produzione del fosforo; scoria Cubilot | 060902, 100601, 100602, 100809, 100811, 101003 | 5.000 |
| 4.4 – Scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustione o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse | 100201, 100202, 100903 | 10.000 |
| 4.7 – Polvere di allumina | 100305 | 5.000 |
| 5.14 – Scaglie di laminazione e stampaggio | 100210, 120101, 120102, 120103 | 10.000 |
| 7.1 – Rifiuti di attività di demolizione, frantumazione e costruzione | 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301 | 15.000 |
| 7.7 – Rifiuti costituiti da carbonato ed idrati di calcio, silici colloidali | 050110, 060503, 070712 | 2.500 |
| 7.8 – Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura | 060316, 070199, 161102, 161104, 161106 | 2.000 |

| | | |
|--|---|--------|
| 7.10 – Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive | 120101,120102,120103,120104,120117, 120121 | 2.000 |
| 7.12 – Calchi in gesso esausti | 101206, 101299,101399, 170802, 200301 | 1.000 |
| 7.13 – Sfidi di produzione di pannelli in gesso: demolizione di edifici | 101399, 170802 | 9.000 |
| 7.14 – Detriti di perforazione | 010504, 010507, 170504 | 10.000 |
| 7.17 – Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare | 010202, 013008,010408, 010410,020402, 020499,020701, 020799, 100299 | 10.000 |
| 7.22 – Rifiuti da abbattimento fumi industrie siderurgiche (silica fumes) | 060899, 120208 | 3.500 |
| 7.28 – Supporti inerti di catalizzatori | 160801, 160803, 160804 | 2.000 |
| 12.3 – Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale | 010410, 010413 | 15.000 |
| 12.4 – Fanghi di trattamento sul posto di affluenti | 010410, 010413 | 5.000 |
| 12.8 – Fanghi da trattamento acque di processo | 060503, 061399,070112, 070212,070312, 070412,070512, 070612,070712, 100121,190812, 190814 | 1.620 |
| 12.13 – Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale | 190802, 190902, 190903 | 20.000 |
| 12.14 – Fanghi di trattamento sul posto degli effluenti | 060503 | 1.000 |
| 12.16 – Fanghi di trattamento di acque reflue industriali | 050110, 060503,070112, 070212,070312, 070412,070512, 070612,070712, 100121,190812, 190814 | 5.000 |
| 12.17–Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica | 100208, 100214, 100215, 110110, 110112, 110114 | 2.000 |
| 13.1– Ceneri della combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da co-combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali | 100101, 100102, 100103, 100115, 100117 | 2.500 |
| 13.2– Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia e vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere | 100101, 100103, 100115, 100117 | 2.500 |
| 13.3– Ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati e da CDR | 190112 | 5.000 |
| 13.5–Rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici | 061199, 100299 | 8.000 |
| 13.6–Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi | 060699, 061101, 061199, 100105, 100107, 101210 | 40.000 |
| 13.7–Gessi chimici | 060314, 060503, 061399, 100324 | 2.000 |
| 13.10–Biscotti fluoridrici | 060314 | 2.000 |

Combustibili

6. Nella tabella seguente si riportano i quantitativi combustibili autorizzati nel processo produttivo.

| Tipologia ⁽¹⁾ | Punto misura | Fase di utilizzo | Metodo misura | UM | Quantità capacità nominale |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| Coke da petrolio | Bruciatore principale e bruciatore ausiliario | Linea di cottura clinker | Misurata | ton/anno | 80.000 |
| Metano | Bruciatore principale | Linea di cottura clinker | Misurata | mc/anno | 600.000 |

⁽¹⁾ Presso lo stabilimento, oltre ai sopra elencati combustibili, possono essere utilizzati altri combustibili (carbone fossile e olio combustibile).

7. Il quantitativo di CSS-Rifiuto (EER 191210) e/o di CSS-Combustibile che si intende autorizzato nella linea di cottura del clinker è pari a 50.000 t/anno.

Il CSS-Rifiuto (codice EER 191210) proveniente dal ciclo di trattamento dei rifiuti urbani effettuato presso le piattaforme del territorio regionale siciliano potrà essere accettato presso l'installazione IPPC "Cementeria di Ragusa" fino al termine del periodo transitorio per il passaggio alla nuova configurazione impiantistica regionale per il recupero energetico dei rifiuti prevista dal PRGRU Stralcio Rifiuti Urbani 2024, coincidente con l'entrata in esercizio dei due termovalorizzatori pubblici previsti nel citato Piano.

Il CSS utilizzato in sostituzione del combustibile solido fossile (pet-coke) dovrà avere le caratteristiche di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 22/2013. In particolare potrà essere utilizzato:

- a) CSS-Rifiuto (CER 191210), così come definito dal punto cc) del comma 1 dell'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. – "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni e nell'allegato 1 del D.M. 22/2013.

Non è ammesso l'uso di CSS-rifiuto di cui alla classe 5 della tabella 1 del suddetto allegato.

- b) CSS-Combustibile, così come definito dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 del D.M. 22/2013. – il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2 del D.M. 22/2013.

8. L'olio combustibile, utilizzato solo nella fase di avviamento della linea di cottura in mancanza di gas metano, può essere stoccati nei tre serbatoi di capacità rispettivamente pari a 2.000 mc, 1.060 mc e 1.060 mc.

Materie prime

9. Le materie prime autorizzate per il processo di produzione del cemento sono quelle riportate nella tabella sottostante:

| Denominazione | Codice CAS/CER | Ubicazione stoccaggio | Fase di utilizzo |
|----------------------------------|---|--|---|
| Calcare | 1317-65-3 | All'aperto su piazzale prima della frantumazione All'interno di un capannone dopo la frantumazione | Preparazione farina crudo per produzione clinker e produzione cemento |
| Argilla | 1302-87-0 | All'aperto su piazzale prima della frantumazione All'interno di un silo di stoccaggio dopo la frantumazione/ essiccazione All'interno di un capannone dopo la frantumazione/essiccazione | Preparazione farina crudo per produzione clinker |
| Sabbia | 308075-07-02 | Silo metallico All'aperto su piazzale | Preparazione farina crudo per produzione clinker |
| Pozzolana | / | All'aperto su piazzale | Produzione cemento |
| Gesso | 7778-18-9 | All'aperto su piazzale prima dell'eventuale frantumazione All'interno di un capannone | Produzione cemento |
| Solfato feroso | 17375-41-6 7485-87-7 7799-02-0 7487-88-9 | Silo metallico e Big Bags situati all'interno di un capannone | Produzione cemento |
| Additivo macinazione cemento | 111-46-6 1309-64-4 | All'interno di contenitori in metallo | Produzione cemento |
| Soluzione ammoniacale < 25% | 7732-18-5 1336-21-6 | Serbatoio in acciaio | Linea cottura clinker |
| Silicato di ferro | 67711-92-6 | All'interno di un capannone All'interno di un capannone All'interno di un capannone | Preparazione farina crudo per produzione clinker |
| Terre e rocce/materiali da scavo | / | All'aperto su piazzale prima della frantumazione | Preparazione farina crudo per produzione clinker |

| Denominazione | Codice CAS/CER | Ubicazione stoccaggio | Fase di utilizzo |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| Loppa granulata d'altoforno | 65996-69-2 | All'interno di un capannone | Produzione cemento |

10. Presso lo stabilimento, oltre alle sopra elencate materie, possono essere utilizzati:

- altre materie prime (tufo, roccia asfaltica, sottoprodotto “materiali refrattari”, etc.);
- altri agenti cromoriducenti del cemento (sia solidi che liquidi);
- soluzione ammoniacale quale agente riducente nel sistema SNCR per l'abbattimento degli NO_x;

11. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e ambiente idrico.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

12. L'esercizio dell'installazione IPPC oggetto del presente parere è subordinato al rispetto dei valori limite di emissione riportati nella tabella che segue (ultima colonna a destra):

| P.E. | Descrizione Impianto | Portata massima (Nm ³ /h) | Inquinante | Sistema abbattim. | VLE autorizzati (mg/Nm ³) (D.D.G. 315/12 e D.D.G. 442/15) | BAT-AEL (mg/Nm ³) Decisione di esecuzione 2013/163/UE | VLE D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm ³) | VLE (mg/Nm ³) |
|--------------------|---|--|--------------------------------|----------------------|---|---|---|------------------------------|
| E01 | Frantocio calcare Hischmann | 20.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E02 | Nastro impianto Hazemag | 11.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E03 | Nastro ed elevatore argilla essicidata | 4.800 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E04 | Bilancia argilla | 15.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E05 | Sili omogeneizzazione farina | 8.400 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E06 | Sili farina e air-lift | 5.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E07 | Canalette estrazione farina | 8.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E08 ⁽¹⁾ | Sili carbone grezzo | 10.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E09 | Bilancia grezzo linea carbone 2 | 2.700 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E10 | Bilancia grezzo linea carbone 1 | 2.700 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E11 ⁽²⁾ | Essiccamiento linea carbone 1 | 20.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| | | | NO _x ⁽³⁾ | | 500 | | | 500 |
| | | | SO ₂ ⁽³⁾ | | 50 | | | 50 |
| E12 ⁽²⁾ | Essiccamiento linea carbone 2 | 20.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| | | | NO _x ⁽³⁾ | | 500 | | | 500 |
| | | | SO ₂ ⁽³⁾ | | 50 | | | 50 |
| E13 | Silo polverino linea carbone 2 | 100 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E14 | Silo polverino linea carbone 1 | 100 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E15 | Bilancia polverino linea carbone 2 | 730 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |

| P.E. | Descrizione Impianto | Portata massima (Nm ³ /h) | Inquinante | Sistema abbattim. | VLE autorizzati (mg/Nm ³) (D.D.G. 315/12 e D.D.G. 442/15) | BAT-AEL (mg/Nm ³) Decisione di esecuzione 2013/163/UE | VLE D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm ³) | VLE (mg/Nm ³) |
|---------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| E16 | Bilancia polverino linea carbone 1 | 730 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E17 | Elevatore e nastro trasporto - correttivi/costituenti | 9.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E18 | Scarico su nastro correttivi torrino T2 | 6.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E19 | Scarico su nastro correttivi torrino T3 | 5.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E20 | Scarico elevatore clinker | 20.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E21 | Molino cemento 6 | 50.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10-20 | | 10 |
| E22 | Tramoggia di carico del FeSO ₄ ed estrazione del silo FeSO ₄ | 16.200 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E23 | Sili stoccaggio cemento sfuso (10 -11-12) | 15.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E24 | Sili stoccaggio cemento sfuso (interni) | 8.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E25 | Insaccatrice n. 1 | 15.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E26 | Trasporti cemento ed estrazione sili interni | 15.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E27 | Nastro trasporto sacchi cemento | 20.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E28 | Sili stoccaggio cemento sfuso (13 e 14) | 9.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E29 | Molino cemento 5 | 72.000 | Polvere | Filtro a maniche | 20 | <10-20 | | 10 |
| E30 ⁽²⁾ | Essiccatore impianto Hazemag | 180.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| | | | NO_x ⁽³⁾ | | 500 | | | 500 |
| | | | SO₂ ⁽³⁾ | | 50 | | | 50 |
| E31 | Silo argilla | 15.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E32 ⁽⁶⁾ | Linea cottura clinker (Per la marcia con combustibili convenzionale) | 560.000 | Polvere ⁽⁵⁾ | Filtro a maniche /SNCR | 20 | < 10-20 | | 20 |
| | | | SO₂ ⁽⁵⁾ | | 600 | 50-400 | | 400 |
| | | | NO_x ⁽⁵⁾ | | 1200 | 200-450 | | 450 |
| | | | TOC ⁽⁵⁾ | | | | | 150 ⁽⁸⁾ |
| | | | HCl ⁽⁵⁾ | | 30 | 10 | | 10 |
| | | | HF ⁽³⁾ | | 5 | 1 | | 1 |
| | | | Hg ⁽³⁾ | | 0.05 | 0.05 | | 0.05 |
| | | | Cd+Tl ⁽³⁾ | | 0.05 | 0.05 | | 0.05 |
| | | | Sb+As+Pb+Cr+Co +Cu+Mn+Ni +V ⁽³⁾ | | 0.5 | 0.5 | | 0.5 |
| | | | IPA ⁽³⁾ | | 0.01 | 0.01 | | 0.01 |
| | | | PCDD/ PCDF ⁽³⁾ | | 0.1 ng TEQ/Nmc | 0.05-0.1 ng TEQ/Nmc | | 0.1 ng TEQ/Nmc |
| | | | NH₃ ⁽³⁾ | | | 30-50 | | 100 ⁽⁸⁾ |

| P.E. | Descrizione Impianto | Portata massima (Nm ³ /h) | Inquinante | Sistema abbattim. | VLE autorizzati (mg/Nm ³) (D.D.G. 315/12 e D.D.G. 442/15) | BAT-AEL (mg/Nm ³) Decisione di esecuzione 2013/163/UE | VLE D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm ³) | VLE (mg/Nm ³) |
|--------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------|---|---|---|---------------------------|
| E32 ⁽⁶⁾ | Linea cottura clinker (per la marcia in coincenerimento con CSS-rifiuto e/o con l'utilizzo di CSS-Combustibile in parziale sostituzione del pet-coke) | 560.000 | Polvere ⁽⁵⁾ | Filtro a maniche /SNCR | 20 | < 10-20 | | 20 |
| | | | SO ₂ ⁽⁶⁾ | | 50 | | 50 | 400 ⁽⁷⁾ |
| | | | NO _X ⁽⁵⁾ | | 500 | 450 | 500 | 450 |
| | | | HCl ⁽⁵⁾ | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | TOC ⁽⁵⁾ | | | | 10 | 150 ⁽⁷⁾ |
| | | | CO ⁽⁵⁾ | | | | | 900 |
| | | | HF ⁽³⁾ | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Hg ⁽³⁾ | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | Cd+Tl ⁽³⁾ | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V ⁽³⁾ | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | | | IPA ⁽³⁾ | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | | | PCB-DL ⁽³⁾ | | 0.1 ngTEQ/Nmc | | 0.1 ngTEQ/Nmc | 0.1 ngTEQ/Nmc |
| | | | PCDD/ PCDF ⁽³⁾ | | 0.1 ngTEQ /Nmc | 0.05-0.1 ng TEQ/Nmc | 0.1 ng TEQ/Nmc | 0.1 ng TEQ/Nmc |
| | | | NH ₃ ⁽⁵⁾ | | | 30-50 | | 100 ⁽⁸⁾ |
| E33 | Scarico griglia | 12.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E34 | Carico elevatore silo clinker | 8.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E35 | Silo clinker | 28.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E36 | Tramoggia correttivi cotto | 8.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E37 | Tramogge alimentazione cotti, dosatori clinker e scarico elevatore clinker | 20.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E38 | Molino cemento 7 | 120.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10-20 | | 10 |
| E39 | Carico cemento sfuso da corsia B | 12.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E40 | Carico cemento sfuso da corsia A | 12.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E41 | Bilancia calcare | 9.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E42 | Tramoggia e nastro trasporto carbone | 15.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E43 ⁽⁴⁾ | Scarico primo nastro da tramoggia correttivi cotto | 2.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E44 | Scarico secondo nastro da tramoggia correttivi cotto | 4.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E45 | Serbatoio air-lift farina al forno | 12.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E46 ⁽⁴⁾ | Scarico elevatori silo clinker | 5.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E47 | Carico elevatore clinker tramogge cotti | 15.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |

| P.E. | Descrizione Impianto | Portata massima (Nm ³ /h) | Inquinante | Sistema abbattim. | VLE autorizzati (mg/Nm ³) (D.D.G. 315/12 e D.D.G. 442/15) | BAT-AEL (mg/Nm ³) Decisione di esecuzione 2013/163/UE | VLE D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm ³) | VLE (mg/Nm ³) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|---|---------------------------|
| E48 | Dosatore tramogge cotti | 12.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E49 | Carico clinker sfuso | 18.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E50 | Scarico nastro alimentazione cotto 7 | 3.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E51⁽⁴⁾ | Scarico nastro alimentazione cotti 5/6 | 7.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E52 | Carico elevatore linea insilaggio 1 | 8.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E53 | Carico elevatore linea insilaggio 2 | 8.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E54 | Silo solfato ferroso | 3.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E55⁽⁴⁾ | Scarico su nastro correttivi torrino T1 | 3.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E56 | Nastro correttivi capannone materie prime | 4.000 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | 20 | <10 | | 10 |
| E57 | Silo cemento sfuso 15 | 4.800 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | | <10 | | 10 |
| E58 | Silo cemento sfuso 16 | 4.800 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a maniche | | <10 | | 10 |
| E59 | Carico cemento sfuso 15 | 1.900 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a cartucce | | <10 | | 10 |
| E60 | Carico cemento sfuso 16 | 1.900 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a cartucce | | <10 | | 10 |
| E61 | Dispositivo carico cemento sfuso 15 | 500 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a cartucce | | <10 | | 10 |
| E62 | Dispositivo carico cemento sfuso 16 | 500 | Polvere ⁽³⁾ | Filtro a cartucce | | <10 | | 10 |
| NOTE | | | | | | | | |
| (1) Punto di emissione che verrà messo in esercizio in caso di utilizzo di combustibile solido con poca umidità | | | | | | | | |
| (2) Se l'essiccazione avviene con l'utilizzo di gas combusti o fiamma diretta, i valori di emissione devono essere riferiti al tenore di ossigeno del 17%. | | | | | | | | |
| (3) Valore medio riferito al periodo di campionamento. | | | | | | | | |
| (4) Punti di emissione autorizzati e non ancora in esercizio. | | | | | | | | |
| (5) Valore medio giornaliero | | | | | | | | |
| (6) Valori limite riferiti al gas secco ed al tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 10%. | | | | | | | | |
| (7) VLE in deroga valori limite di cui all'Allegato 2 al Titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. | | | | | | | | |
| (8) Il VLE dell'NH ₃ per il cammino E32 è fissato a 120 mg/Nm ³ per i primi 12 mesi dal rilascio dell'A.I.A. e per il periodo successivo è fissato a 100 mg/Nm ³ | | | | | | | | |

13. Gli effluenti gassosi provenienti dalla linea di cottura clinker devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente.
14. I Valori Limite di Emissione (VLE) sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti nei quali il gestore deve comunque adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera.
15. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in

sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).

16. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste all'allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta e alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alle BAT Conclusions emanate con Decisione della Commissione Europea del 26 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 09/04/2013.
17. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
18. Per il parametro NH₃ al camino E32, nelle more che il gestore proceda ad un efficientamento del processo di abbattimento degli ossidi azoto (SNCR), è fissato, per un periodo transitorio di 12 (dodici) mesi dal rilascio del presente provvedimento, il VLE di 120 mg/Nm³, fermo restando il VLE fissato a 100 mg/Nm³ per il periodo successivo alla suddetta fase transitoria.
19. Il gestore entro due mesi dalla pubblicazione del provvedimento di A.I.A. dovrà effettuare un monitoraggio di durata trimestrale, ai fini della valutazione del parametro NH₃; il report dovrà essere trasmesso all'Autorità di Controllo ed all'Autorità Competente. Gli esisti del monitoraggio saranno tenuti in considerazione, anche alla luce di opportune valutazioni che l'Autorità Competente potrà intraprendere e potranno essere motivo di riesame dell'AIA.
20. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
21. Ai sensi dell'art. 271, comma 14 e 20-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia competente per territorio e Libero Consorzio Comunale di Ragusa) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
22. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti. Per quanto riguarda i filtri a maniche devono essere garantiti:
 - a la pulizia automatica delle maniche dei filtri;
 - b il reinserimento automatico delle polveri recuperate dai filtri nel ciclo di lavorazione tramite sistemi a tenuta.
23. Per i punti di emissione in atmosfera non ancora in funzione, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dovrà esserne data comunicazione ad all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) ed agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Ragusa). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coincide con la data di messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia degli impianti in questione, la messa a regime non potrà essere stabilita oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al punto precedente.
24. Per gli impianti temporaneamente inattivi, è fatto obbligo al gestore di comunicare preventivamente all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia competente per territorio e Libero Consorzio Comunale di Ragusa) la loro eventuale riattivazione.
25. Il gestore, nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti come materia prima alternativa alle materie prime naturali, anche al fine di ridurre le emissioni gassose in atmosfera, deve adottare una combinazione delle pertinenti MTD individuate dalle BAT n. 11 e n. 12 di cui alle BAT Conclusions emanate con Decisione della Commissione Europea del 26 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 09/04/2013 e deve rispettare le prescrizioni impartite dagli Enti competenti e le norme specifiche vigenti.
26. Le attività di monitoraggio dovranno essere conformi alla BAT n. 5 delle BAT Conclusions adottate con decisione di esecuzione 26/03/2013 e ai criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
27. Per la verifica di conformità ai VLE delle emissioni sottoposte a monitoraggio in continuo (polveri, NO_x, SO₂, HCl, HF, TOC, CO e NH₃) si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal par. A dell'Allegato 2 al Titolo III-bis della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Alle misure in continuo da effettuarsi per i parametri individuati in tabella con riferimento al punto di emissione in atmosfera E32 devono essere associati i valori misurati e registrati in continuo di tenore volumetrico di ossigeno, temperatura, pressione, tenore di vapore acqueo e portata volumetrica

nell'effluente gassoso.

28. Per la verifica di conformità ai VLE delle emissioni sottoposte a monitoraggio discontinuo (Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, IPA e PCDD/PCDF), la concentrazione deve essere calcolata come valore medio dei valori analitici di tre campioni consecutivi con periodo di campionamento di almeno 30 minuti ciascuno, rappresentativi del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.
29. Gli Organi di Controllo e Vigilanza, ognuno per le rispettive competenze, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere anche in Concomitanza con gli autocontrolli a carico della ditta. Il gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi agli Organi di Controllo e Vigilanza l'accesso in condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

Emissioni diffuse

30. Al fine del contenimento delle emissioni diffuse, il gestore è onerato a presentare entro 60 giorni un progetto per la copertura del carbonile con relativo cronoprogramma di realizzazione delle opere che non dovrà in ogni caso essere superiore a 24 mesi.
31. Per il contenimento delle emissioni diffuse deve essere adottata una combinazione delle tecniche individuate nelle BAT n. 14 e n.15 della Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26 marzo 2013. In ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, devono altresì essere rispettate le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
32. Il gestore è tenuto ad effettuare la gestione dei rifiuti prodotti in modo da ridurre le emissioni diffuse. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere condotto in conformità alla Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019.
33. Il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia competente per territorio e Libero Consorzio Comunale di Ragusa) sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
34. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Prescrizioni applicabili alla marcia in coincenerimento con CSS-rifiuto e/o utilizzo di CSS-Combustibile

35. Il CSS-Rifiuto (CER 191210) e/o il CSS-Combustibile in arrivo in stabilimento, prima del suo utilizzo nella linea di cottura del clinker, dovrà essere stoccato all'interno di un capannone dedicato. Il capannone di stoccaggio verrà tenuto costantemente in leggera depressione da un apposito impianto di estrazione al fine di evitare la fuoriuscita di odori all'esterno del capannone stesso, inoltre sarà provvisto di portoni a tenuta automatici che resteranno aperti solo il tempo necessario agli automezzi per lo scarico del CSS-Rifiuto (CER 191210) e/o del CSS-Combustibile.
36. La linea di cottura clinker deve essere gestita in modo da ottenere il più completo livello di combustione possibile.
37. Non è ammesso il coincenerimento di rifiuti pericolosi nella linea di cottura del clinker.
38. In caso di coincenerimento di rifiuti il gestore dovrà garantire il rispetto della BAT 11 della Decisione di esecuzione 2013/163/UE del 26 marzo 2013 implementando il proprio sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 con le procedure di accettazione del CSS- Combustibile e del CSS-Rifiuto per la verifica del rispetto delle caratteristiche chimico-fisiche di cui al DM 22/2013 e della norma UNI EN 15359:2011.
39. Per il rispetto dei VLE nel caso di coincenerimento del CSS-rifiuto vale quanto previsto dall'allegato 2 al Titolo III-Bis della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
40. Il coincenerimento del CSS-rifiuto non dovrà avvenire in concomitanza con operazioni quali avvii e/o arresti del forno ovvero quando non sia possibile raggiungere temperature e tempi di permanenza adeguati.
41. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'attività di coincenerimento del CSS-rifiuto dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 (VIA/VAS) del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente), alle Autorità di Vigilanza e Controllo (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Ragusa). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, con la data di messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia degli impianti in questione, la messa a regime non potrà essere stabilita oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al punto precedente.
42. Entro 6(sei) dalla messa a regime, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente (Servizio 1 (VIA/VAS) del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente), a alle Autorità di Vigilanza e Controllo (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Ragusa) i dati relativi alle emissioni in atmosfera della linea di cottura del clinker (contraddistinto con la sigla E32), sia dei parametri monitorati in continuo che di quelli monitorati in discontinuo,

relativi ad un periodo di almeno tre (3) mesi di marcia controllata decorrente dalla messa a regime.

43. Nei primi 6 mesi dalla messa a regime dell'impianto in marcia di coincenerimento dei rifiuti, il gestore dovrà verificare che il coincenerimento del CSS-rifiuto non dia ad un incremento nelle emissioni di SO₂ e TOC, trasmettendo relazione a questo Servizio e ad ARPA Sicilia.
44. Entro il 30 aprile di ogni anno il gestore n.q. di utilizzatore del CSS-Combustibile trasmette con le modalità previste dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le seguenti informazioni relative all'anno solare precedente:
 - a) il quantitativo di CSS-Combustibile utilizzato, espresso in unità di peso e suddiviso secondo le caratteristiche di classificazione UNI EN 15359 con indicazione delle specifiche di cui all'Allegato 1, Tabella 2, del D.M. 22/2013;
 - b) i dati identificativi dei produttori del CSS-Combustibile utilizzato;
 - c) i risultati delle caratteristiche di classificazioni riferite ai sottolotti e delle eventuali ulteriori analisi dei lotti effettuati dall'utilizzatore;
 - d) la percentuale di sostituzione di combustibili fossili con descrizione e quantificazione della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, conseguente all'utilizzo del CSS-Combustibile.
45. I campionamenti e le determinazioni analitiche periodiche durante il coincenerimento del CSS-rifiuto, sul punto di emissione in atmosfera della linea di cottura del clinker (contraddistinto con la sigla E32), di HF, Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, IPA, PCB e PCDD/PCDF verranno effettuati con frequenza trimestrale, con le modalità individuate nel PMC.
46. Il gestore dovrà organizzare le operazioni di gestione del CSS-rifiuto, sia nelle aree di stoccaggio che nelle fasi di movimentazione, in modo da limitare al massimo le emissioni diffuse di polveri, di sostanze odorigene ed altri inquinanti gassosi. Lo stoccaggio del CSS-rifiuto dovrà essere condotto in conformità alla Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019.
47. Dopo l'ultima immissione di aria di combustione i gas prodotti dal coincenerimento del CSS, devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura maggiore di 850 °C per un tempo superiore ai due secondi. La temperatura va misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione.
48. Il sistema automatico per impedire l'alimentazione del CSS in camera di combustione dovrà attivarsi, oltre ai casi già previsti in progetto, qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.
49. Il gestore è onerato di installare, in accordo con ARPA Sicilia, almeno due centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree di massima ricaduta degli inquinanti emessi in atmosfera in prossimità di ricettori sensibili. Le centraline dovranno essere attrezzate con analizzatori per il monitoraggio in continuo almeno dei seguenti parametri PM10 e PM2,5 (con sistema di monitoraggio della concentrazione media oraria), SO₂, NO_x, NH₃, benzene e black carbon. Le centraline dovranno essere gestite da ARPA Sicilia con oneri a carico del gestore da determinarsi a seguito della stipula di una apposita convenzione. Sul PM10 campionato nelle 24 ore dovrà essere effettuata, da ARPA Sicilia con oneri a carico del gestore, la speciazione e dei metalli pesanti e di IPA.
50. Il gestore è inoltre tenuto, così come richiesto da ARPA Sicilia nella nota prot. n. 7316 del 11/02/2022, a verificare in fase ante-operam e post-operam le previsioni dello studio modellistico dell'impatto generato dalle emissioni in atmosfera della cementeria anche per i parametri tipici dell'attività di coincenerimento, quali ammoniaca, acido cloridrico, acido fluoridrico, mercurio, PCDD/PCDF.

Consumi idrici

51. Il gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di riduzione dei consumi idrici. Il gestore dovrà anche valutare la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per gli usi legati al processo produttivo, da presentare entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

Scarichi idrici ed emissioni in acqua

52. Gli scarichi idrici provenienti dall'insediamento Ragusa Cementi devono essere addotti all'impianto di trattamento di proprietà della Versalis S.p.A (ex Polimeri Europa S.p.A) e, dopo trattamento, conferiti, tramite linee fognarie separate, all'impianto di depurazione dell'ex Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Ragusa.
53. Il gestore, prima del conferimento degli scarichi idrici, deve accertarsi che la ditta Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A) sia regolarmente autorizzata allo scarico delle acque reflue derivanti dal proprio impianto di trattamento nella fognatura dell'agglomerato industriale di Ragusa del Consorzio A.S.I.
54. Nei pozzi Ragusa Cementi di immissione nella rete Versalis denominati "01-10" dovranno essere rispettati i valori limite per lo scarico in fognatura, così come riportati nel regolamento fognario vigente tra le Parti del 17/04/2012. A tali scarichi parziali si prescrive la frequenza di campionamento e il rispetto dei valori limite come riportati nella seguente tabella:

| Pozzetti Ragusa Cementi di immissione nella rete Versalis 01-10 | Regolamento di fognatura | | Limite AIA | | Frequenza dei controlli |
|---|--------------------------|---|--------------------|---|----------------------------|
| Parametro | Unità di misura | Scarico in rete fognaria | Unità di misura | Limite | |
| pH | | 5,5 – 9,5 | | 5,5 – 9,5 | quadrimestrale |
| Temperatura | °C | | °C | | quadrimestrale |
| Colore | | non percettibile con diluizione 1:40 | | non percettibile con diluizione 1:40 | quadrimestrale |
| Odore | | non deve essere causa di molestie | | non deve essere causa di molestie | quadrimestrale |
| Materiali grossolani | | assenti | | assenti | quadrimestrale |
| Solidi sospesi totali | mg/L | ≤ 1000 | mg/L | ≤ 1000 | quadrimestrale |
| BOD ₅ (come O ₂) | mg/L | ≤ 250 | mg/L | ≤ 250 | quadrimestrale |
| COD (come O ₂) | mg/L | ≤ 500 | mg/L | ≤ 500 | quadrimestrale |
| Alluminio | mg/L | ≤ 2 | mg/L | ≤ 2 | annuale |
| Arsenico | mg/L | ≤ 0,5 | mg/L | ≤ 0,5 | annuale |
| Bario | mg/L | - | mg/L | - | annuale |
| Boro | mg/L | ≤ 4 | mg/L | ≤ 4 | annuale |
| Cadmio | mg/L | ≤ 0,02 | mg/L | ≤ 0,02 | annuale |
| Cromo totale | mg/L | ≤ 4 | mg/L | ≤ 4 | annuale |
| Cromo VI | mg/L | ≤ 0,2 | mg/L | ≤ 0,2 | annuale |
| Ferro | mg/L | ≤ 4 | mg/L | ≤ 4 | quadrimestrale |
| Manganese | mg/L | ≤ 4 | mg/L | ≤ 4 | annuale |
| Mercurio | mg/L | ≤ 0,005 | mg/L | ≤ 0,005 | annuale |
| Nichel | mg/L | ≤ 4 | µg/L | ≤ 4 | annuale |
| Piombo | mg/L | ≤ 0,3 | mg/L | ≤ 0,3 | annuale |
| Rame | mg/L | ≤ 0,4 | mg/L | ≤ 0,4 | annuale |
| Selenio | mg/L | ≤ 0,03 | mg/L | ≤ 0,03 | annuale |
| Stagno | mg/L | - | mg/L | - | annuale |
| Zinco | mg/L | ≤ 1 | mg/L | ≤ 1 | quadrimestrale |
| Cianuri totali (come CN) | mg/L | ≤ 1 | mg/L | ≤ 1 | annuale |
| Cloro attivo libero | mg/L | ≤ 0,3 | mg/L | ≤ 0,3 | annuale |
| Solfuri (come H ₂ S) | mg/L | ≤ 2 | mg/L | ≤ 2 | annuale |
| Solfitti (come SO ₃) | mg/L | ≤ 2 | mg/L | ≤ 2 | annuale |
| Solfati (come SO ₄) | mg/L | ≤ 1000 | mg/L | ≤ 1000 | quadrimestrale |
| Cloruri | mg/L | ≤ 1200 | mg/L | ≤ 1200 | quadrimestrale |

| Pozzetti Ragusa Cementi di immissione nella rete Versalis 01-10 | Regolamento di fognatura | | Limite AIA | | Frequenza dei controlli |
|---|--------------------------|--|-----------------|--|-------------------------|
| Parametro | Unità di misura | Scarico in rete fognaria | Unità di misura | Limite | |
| Fluoruri | mg/L | ≤ 12 | mg/L | ≤ 12 | annuale |
| Fosforo totale (come P) | mg/L | ≤ 10 | mg/L | ≤ 10 | quadrimestrale |
| Azoto ammoniacale (come NH ₄) | mg/L | ≤ 30 | mg/L | ≤ 30 | annuale |
| Azoto nitroso (come N) | mg/L | ≤ 0,6 | mg/L | ≤ 0,6 | quadrimestrale |
| Azoto nitrico (come N) | mg/L | ≤ 30 | mg/L | ≤ 30 | quadrimestrale |
| Grassi e oli animali/vegetali | mg/L | ≤ 40 | mg/L | ≤ 40 | annuale |
| Idrocarburi totali | mg/L | ≤ 10 | mg/L | ≤ 10 ⁽¹⁾ | quadrimestrale |
| Fenoli | mg/L | ≤ 1 | mg/L | ≤ 1 | annuale |
| Aldeidi | mg/L | ≤ 2 | mg/L | ≤ 2 | annuale |
| Solventi organici aromatici | mg/L | ≤ 0,4 | mg/L | ≤ 0,4 | quadrimestrale |
| Solventi organici azotati | mg/L | ≤ 0,2 | mg/L | ≤ 0,2 | annuale |
| Tensioattivi totali | mg/L | ≤ 4 | mg/L | ≤ 4 | annuale |
| Pesticidi fosforati | mg/L | ≤ 0,10 | mg/L | ≤ 0,10 | annuale |
| Pesticidi totali (esclusi fosforati) | mg/L | ≤ 0,05 | mg/L | ≤ 0,05 | annuale |
| aldrin | mg/L | ≤ 0,01 | mg/L | ≤ 0,01 | annuale |
| dieldrin | mg/L | ≤ 0,01 | mg/L | ≤ 0,01 | annuale |
| Endrin | mg/L | ≤ 0,002 | mg/L | ≤ 0,002 | annuale |
| isodrin | mg/L | ≤ 0,002 | mg/L | ≤ 0,002 | annuale |
| Solventi clorurati | mg/L | ≤ 2 | mg/L | ≤ 2 | annuale |
| Saggio di tossicità acuta | | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale | | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale | quadrimestrale |

⁽²⁾ Se il parametro “idrocarburi totale supera il valore di 10 mg/L determinare gli idrocarburi secondo le due fasce:

| Caratteristica | Unità di misura | Limite da rispettare |
|------------------|-----------------|----------------------|
| Idrocarburi C>17 | mg/L | ≤ 50 |
| Idrocarburi C≤17 | mg/L | ≤ 10 |

55. Il gestore è onerato di mantenere in condizioni di accessibilità i pozzi installati per il controllo dello scarico industriale e delle acque di prima pioggia, al fine di consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D.lgs. 152/2006, art. 101 comma 3).

Rifiuti

56. Il gestore è onerato a rispettare, nell'esercizio delle attività di recupero rifiuti, quanto prescritto nel parere espresso con nota prot.n. 51690 del 12/12/2024 (prot. D.R.A. n. 87474 del 13/12/2024) dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei

rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività IPPC di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII alla parte seconda del suddetto decreto legislativo.

57. L'attività di gestione rifiuti deve essere svolta nel rispetto del d.lgs. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.
58. Ai sensi dell'art. 29-quater c.11 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ("le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'art.216"), l'attività di recupero svolta ai sensi dell'art.216 si intende integralmente sostituita dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, della quale dovrà seguire le procedure gestionali per lo svolgimento dell'attività.
59. La ditta, ai fini dell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti di cui al presente progetto, dovrà prestare le garanzie finanziarie ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003, così come previsto all'art.208, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006: "Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia".
60. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della Circolare Ministeriale n.1121 del 21/01/2019.
61. Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti non dovrà essere superiore a 6 mesi.
62. L'eventuale rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare, deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
63. Per gli stoccaggi dei rifiuti in cumuli, le altezze di abbancamento, ai fini della sicurezza, sono limitate a 3 metri; eventuali deroghe sulle altezze potranno essere autorizzate, entro gli eventuali limiti previsti dalle eventuali specifiche norme di riferimento, purché ciò sia compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale dell'impianto.
64. La ditta dovrà dimostrare e adeguatamente documentare, entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, la disponibilità ed il posizionamento degli spazi necessari per effettuare lo stoccaggio istantaneo del quantitativo di rifiuti in ingresso non pericolosi recuperabili come materia, pari a.1835 t, che dovrà avvenire in condizioni di sicurezza, assicurando un'adeguata viabilità interna, che, insieme agli accessi, deve essere sempre mantenuta sgombra.
65. Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere per categorie omogenee, adeguate per i quantitativi di rifiuti gestiti, dotate di superficie pavimentata impermeabile e con adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili.
66. Le acque di lavaggio, le acque derivanti da eventuali spandimenti o da eventuali operazioni di estinzione degli incendi devono essere convogliate ed opportunamente smaltite ai sensi della normativa vigente.
67. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate, al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.
68. La movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri.
69. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto previsto all'art.185-bis del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
70. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore.

Emissioni sonore

71. Nel rispetto dei principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, il gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97 e Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Ragusa approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 07/03/2023 che impone per l'area interessata dall'intervento un livello acustico non superiore a 70 dB.
72. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'AC per approvazione.
73. Non dovranno essere superati i valori previsti dalla normativa, in relazione alla classificazione del territorio comunale.
74. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

Malfunzionamenti

75. Qualora si verifichi un guasto o un malfunzionamento del dispositivo di abbattimento delle emissioni in atmosfera al cammino E32, il gestore potrà lasciare in funzione il forno di cottura del clinker per un massimo di 24 ore dal verificarsi dell'evento, e comunque il funzionamento della suddetta sezione impiantistica in assenza di sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera non potrà eccedere le 120 ore nell'arco di 12 mesi, al fine di limitare gli effetti negativi dell'inquinamento sull'ambiente.
76. In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Eventi incidentali

77. Il gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
78. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
79. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguitibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

Piano di Monitoraggio e Controllo

80. Le attività di monitoraggio e controllo dovranno essere effettuate in conformità Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 3 e relativi n. 4 allegati del 07/11/2024 approvato da ARPA Sicilia nel corso della conferenza di servizi decisoria del 04/12/2024 e pubblicato sul Portale Regionale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (CP 799). Copia del suddetto Piano e dei relativi allegati vidimati dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede operativa dell'installazione IPPC in parola per le ispezioni da parte degli organi di controllo ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
81. Prima della messa in esercizio degli impianti nella configurazione finale a seguito delle modifiche dell'installazione IPPC *de qua*, autorizzate con il presente provvedimento, il gestore è onerato a presentare al Servizio 1 D.R.A. e ad ARPA Sicilia una revisione del "Manuale di gestione del Sistema di monitoraggio in continuo SME" secondo quanto richiesto nella nota ARPA Sicilia prot. n. 56649 del 17/10/2024 con un tempistica congrua ai fini della condivisione da parte di ARPA che dovrà avvenire comunque prima della suddetta messa in esercizio;
82. Nell'attuazione di suddetto Piano, il gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
 - a. trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e al Servizio 1 del D.R.A., in qualità di Autorità Competente;
 - b. comunicazione ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e al Servizio 1 del D.R.A., in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
 - c. tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Catania e al Servizio 1 del D.R.A., in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
83. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal gestore dell'impianto.

Articolo 5

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 428/2024 del 28/06/2024 approvato nella seduta di prosecuzione il 01/07/2024, composto da n. 104 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta riunione nel quale sono contenute le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui al precedente art. 1.

Articolo 6

Il presente provvedimento è rilasciato, sulla base degli elaborati progettuali depositati dal proponente consultabili nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.region.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 799),

esclusivamente per le finalità di cui di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e di cui al Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) che sarà rilasciato da questo Assessorato una volta acquisiti nell'ambito del procedimento i restanti titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Articolo 7

Il gestore è tenuto a trasmettere l'aggiornamento alle condizioni fissate nel presente provvedimento delle garanzie fidejussorie prestate in conformità ai criteri e ai parametri di cui all'O.C. n. 2196/2003 al competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nella qualità di beneficiario, ai fini della loro approvazione.

Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il provvedimento di VIA e V.INC.A. ha l'efficacia temporale di cinque (5) anni decorrenti dalla notifica del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui al precedente art. 6 ai sensi dell'art. 14-quater co. 4 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; decorso tale termine, senza che l'opera sia stata realizzata, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente, il procedimento di V.I.A. e di V.INC.A. dovrà essere reiterato.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi dodici anni dal rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, in considerazione che l'azienda risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 (n. certificato ICMQ08131A).

Questa Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 10

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali e di esercizio, impartite dal presente decreto, dovrà essere trasmesso a questa Autorità Competente e ad ARPA Sicilia, giusto protocollo d'intesa di cui al D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 11

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione di Impatto Ambientale e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le prescrizioni impartite dal presente decreto.

Eventuali modifiche o estensioni del progetto dovranno essere trasmesse a questo Assessorato prima della loro realizzazione

- ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di valutare se le stesse siano conformi agli eventuali limiti stabiliti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, e di conseguenza se debbano essere sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste dalla medesima parte seconda eventualmente comprensive della V.INC.A. di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 29-nones del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di potere valutare se siano da ritenersi sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis).

Ai sensi dell'articolo 29-nones, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 12

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello

sottoposto al procedimento di VIA, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies del predetto decreto legislativo 152/2006, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto legislativo 152/2006, che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Articolo 13

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Ai sensi dell'art. 25, comma 5, e dell'art. 29-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 799).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

L'Assessore
On.le Avv. Giuseppa Savarino